

Marianna Biral

IL CASO USTICA: ANATOMIA DI UN PROCESSO IRRIPETIBILE*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La sofferenza più grande dell’inchiesta. – 3. Monopolo del sapere scientifico e riflessi sulla gestione della prova peritale. – 4. Il punto di rottura. – 5. Una situazione dai risvolti vertiginosi. – 6. Conclusioni.

1. *Premessa*

Alcune precisazioni sul titolo – e quindi sul contenuto – del saggio. Primo: ‘anatomia’. Il termine è probabilmente sovradimensionato; non esaminerò, infatti, ogni piega di quello che è comunemente definito il ‘processo di Ustica’. Sarebbe un’impresa forse più grande delle mie forze; per avere un’idea delle dimensioni di questo procedimento, basterà dire che in Italia non esistono, allo stato, altre vicende giudiziarie in cui sia stata acquisita una mole di atti equiparabile.

D’altra parte, per mettere a fuoco gli aspetti che rendono Ustica un *unicum* nel panorama dei processi per strage, indugiare in una dettagliata cronistoria non è indispensabile. Ho ritenuto opportuno, allora, isolare un tema e farne una sorta di chiave di lettura della vicenda giudiziaria. La scelta è caduta sul ruolo delle cognizioni tecniche, e in particolare, sull’anomala distribuzione di tali cognizioni fra le parti. Nel caso di specie, infatti, il sapere scientifico necessario ai fini dell’accertamento è monopolio (in un’accezione che sarà chiarita in seguito) degli imputati.

Chi ha qualche dimestichezza con il processo di Ustica sa che quello delle perizie è un capitolo tormentato, sfortunato. Le ragioni sono tante: le difficoltà a reperire e acquisire il ma-

* Contributo sottoposto a valutazione.

Testo della relazione svolta in occasione del convegno “Ustica e gli anni Ottanta”, 13-14 novembre 2020, organizzato dall’Istituto storico Parri e dall’Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica.

teriale probatorio da sottoporre ad analisi¹, le fratture che in più di un'occasione si sono aperte nei collegi peritali, l'emersione di rapporti sospetti fra gli imputati e alcuni esperti ecc. Fra le tante criticità che si incontrano su questo terreno, ce n'è una tuttavia che riveste un'importanza particolare poiché è capace di legare, come un ideale filo rosso, tutte (o molte del) le altre. Si tratta dell'aspetto cui facevo cenno: l'esistenza di un monopolio dei dati tecnici scompagina le dinamiche sottese alla prova peritale e si rifrange, deformandoli, anche sugli equilibri di fondo del rito.

Secondo: anatomia di un 'processo'. Con la formula 'processo di Ustica' si indica un procedimento dall'oggetto composito, svoltosi dal 1980 al 2007, di nuovo riaperto nel 2008 e tuttora pendente². I fatti che l'hanno originato sono noti: il 27 giugno 1980 l'aeromobile DC9-ITIGI della società Itavia, in volo da Bologna a Palermo con settantasette passeggeri e quattro membri dell'equipaggio a bordo, precipita in mare in un'area compresa tra le isole di Ponza e Ustica. Non ci sono superstiti³.

Ad attivarsi, nell'immediatezza, è la Procura di Palermo. Dopo nemmeno due settimane (il 10 luglio, per la precisione), tuttavia, gli atti dell'inchiesta approdano a Roma. Alla luce dell'art. 1240 cod. nav.⁴, infatti, viene ritenuta competente l'autorità giudiziaria della capitale.

¹ Intoppi e problemi investono sia il recupero dei relitti dell'aereo, affondati nel Tirreno a 3700 metri di profondità, sia i dati radar.

² Nonostante si sia svolto in larga parte dopo l'entrata in vigore del 'nuovo' codice di procedura penale, in esso hanno continuato a trovare applicazione le disposizioni del codice Rocco (sulla base di quanto previsto dall'art. 242 disp. att. c.p.p.). È quello, pertanto, il modello processuale cui far riferimento. Per un'analisi più dettagliata della vicenda giudiziaria, v. M. BIRAL, *Monopolio del sapere scientifico e processo penale. Riflessioni a partire dal "caso Ustica"*, in *Archivio penale*, 2021, 2, p. 1 ss.

³ Un approfondito inquadramento storico della vicenda è offerto da C. RANCI, *Ustica. Una ricostruzione storica*, Bari-Roma, 2020.

⁴ Nella versione vigente all'epoca dei fatti (e fino al 2006), la disposizione prevedeva che, nell'eventualità in cui fosse commesso un reato fra quelli previsti dal codice e la competenza non potesse essere radicata nel luogo di primo approdo dell'aeromobile – per esempio perché, come nel caso di specie, l'aeromobile non era mai giunto a destinazione – si avesse riguardo al luogo di ricovero abituale del mezzo (l'aeroporto di Ciampino, nel caso del DC9).

Per una decina d'anni circa l'attività investigativa è focalizzata esclusivamente sulla ricostruzione delle cause della caduta dell'aeromobile; le fattispecie di reato su cui lavorano il pubblico ministero e successivamente il giudice istruttore sono strage e disastro aviatorio.

Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, il perimetro della regiudicanda si allarga: nasce il filone dedicato ai depistaggi. Gli accertamenti compiuti dagli inquirenti presso alcune basi militari, l'attività istruttoria svolta dalla Commissione stragi (che proprio in quel periodo comincia ad occuparsi della vicenda), le indagini condotte da alcune firme del giornalismo d'inchiesta portano allo scoperto un inquietante quadro di ambiguità, anomalie e reticenze⁵.

È, questo, un momento di svolta: si profila il dubbio che la macchina giudiziaria abbia girato per molto tempo a vuoto e che ciò sia dipeso dal fatto che alcuni settori dell'Aeronautica abbiano fornito fin lì una collaborazione non del tutto genuina ed esaustiva, a tratti addirittura lacunosa. Da questo momento, e fino al 1999, il processo corre lungo due dorsali: «la ricostruzione del fatto», da una parte, e «l'identificazione degli impedimenti che l'hanno ostacolata»⁶, dall'altra.

Alla chiusura dell'istruzione formale, la prima direttrice s'interrompe. Il giudice ritiene provato «al di là di ogni ragionevole dubbio [...] che quella sera si verific[ò] un'azione militare di intercettamento, con ogni verosimiglianza nei confronti [di un] aereo nascosto nella scia del DC9 e che la caduta dell'aereo di linea sia accaduta in questo contesto»⁷. L'impos-

⁵ Per un'analisi a tutto campo di questo snodo importante, v. C. RANCI, *Ustica. Una ricostruzione storica*, cit., p. 141 ss. Per un approfondimento delle ripercussioni sul piano dei rapporti fra istituzioni politiche e vertici militari, v. l'interessante studio di M. DE PROSPERO, *Protagonisti controversi. Governi e militari durante le indagini sulla strada di Ustica (1980-1982)*, Milano, 2022, p. 25 ss.

⁶ Tribunale di Roma, Ufficio Istruzione – Sezione 1, 31 agosto 1999, procedimento penale n. 527/84, ordinanza di rinvio a giudizio, p. 185.

⁷ Tribunale di Roma, Ufficio Istruzione, cit., p. 3953.

Rimane aperta la questione del *break-up*, vale a dire delle modalità di rottura dell'aeromobile: le due ipotesi avanzate – evento verificatosi in conseguenza del lancio di un missile (è la tesi di alcuni periti) o di una quasi collisione

sibilità d'individuare il responsabile di tale azione, tuttavia, gli impone di pronunciare, in relazione ai reati di strage e disastro aereo, una sentenza di proscioglimento (per essere rimasti ignoti gli autori del fatto).

Il dibattito verte così esclusivamente sulle attività di depistaggio, in particolare sull'accusa di alto tradimento (artt. 289 c.p. e 77 c.p.m.p.) contestata ai vertici dell'Aeronautica⁸. Secondo la tesi accusatoria, gli imputati, «a conoscenza degli eventi accaduti [all'aeromobile civile] fin nei minimi dettagli e sin dall'immediatezza del loro verificarsi», e «pur in presenza di fatti oggettivi che sicuramente avrebbero obbligato a riferire al livello politico, che avrebbe così potuto agire di conseguenza, si sostituivano alle istituzioni competenti, impedendo l'esercizio delle attribuzioni e prerogative di queste ultime»⁹.

Il nucleo dell'imputazione si identifica in due distinte condotte: una – omissiva – consistente nell'aver taciuto al ministro della difesa, nelle ore e nei giorni successivi al 27 giugno 1980, le informazioni acquisite in ordine alla caduta del DC9 (l'esistenza di alcuni *plot* 'anomali'¹⁰ nella registrazione del ra-

no con il velivolo intercettore (spiegazione avallata da altri periti nonché dai consulenti di parte civile) – sono, per il giudice Priore, egualmente sostenibili.

⁸ In particolare, Lamberto Bartolucci, Franco Ferri, Corrado Melillo e Zeno Tascio, all'epoca dei fatti rispettivamente capo di Stato Maggiore, sottocapo di Stato Maggiore, capo dell'ufficio II presso lo Stato Maggiore e capo del Sios (il servizio segreto militare) presso lo Stato Maggiore.

⁹ Tribunale di Roma, Ufficio Istruzione, cit., p. 4974.

¹⁰ Vale a dire, *plot* di difficile interpretazione. Il radar funziona inviando nell'etere un segnale riflettente. Quando tale segnale incontra un ostacolo torna indietro e sullo schermo di controllo appare il cosiddetto *plot*, che rivela la presenza in cielo, a determinate coordinate geografiche, di un oggetto. Il sistema di localizzazione invia radio-onde a intervalli di tempo regolari (ogni intervallo corrisponde ad un 'giro di antenna'), di modo da tracciare il percorso del bersaglio – l'aereo – intercettato. Quest'ultimo può a sua volta inviare segnali a terra mediante il *transponder* (*transmitter-responder*), un dispositivo collocato nella cabina di pilotaggio con cui l'equipaggio comunica agli enti di controllo il codice del volo e la quota di navigazione. Quando la comunicazione terra-bordo è biunivoca l'identificazione dell'aereo è precisa e completa (e i *plot* si dicono 'vestiti'); quando invece, per qualche ragione, il velivolo non vuole farsi identificare, il *transponder* viene spento e le 'battute' registrate dal radar sono 'mute', pallini sullo schermo privi di informazioni d'accompagnamento. In casi come questi, per avere la certezza che ciò che compare sullo schermo di controllo rappresenti effettivamente la traccia di un aereo occorre

dar di Ciampino¹¹; la presenza di traffico militare americano in concomitanza con il sinistro e in orari precedenti e susseguenti la scomparsa del velivolo dell'Itavia; lo stato di emergenza diffusosi presso le postazioni del traffico aereo; le indagini condotte nell'immediatezza per ricostruire la dinamica dell'evento); l'altra, di natura commissiva, integrata dall'invio all'autorità politica nel dicembre del 1980 di un'informativa che dipingeva un quadro tranquillizzante e apparentemente certo dello scenario entro cui si collocava la caduta dell'aeromobile Itavia, in contrasto con la realtà dei dati disponibili¹².

guardare al numero e alla disposizione nello spazio dei *plot* registrati, se cioè si ripetano a intervalli regolari e individuino coordinate geografiche compatibili con la velocità di crociera media di un velivolo civile o militare. Problemi d'interpretazione sorgono quando le 'battute' fotografano punti isolati; non può essere escluso, infatti, che si tratti di errori del sistema di rilevazione.

¹¹ Si allude alle 'battute' -17 e -12 (i punti apparsi sul radar rispettivamente 17 e 12 giri di antenna prima della deflagrazione del DC9) la cui interpretazione rappresenta probabilmente la più significativa questione radaristica dibattuta nel processo. Secondo alcuni, si tratterebbe di 'falsi echi', errori di sistema; secondo altri (è la avallata dal giudice Priore nel provvedimento adottato al termine dell'istruttoria), i *plot* rappresenterebbero la traccia di un velivolo militare che viaggiava parallelo al DC9. È evidente l'importanza che tale nodo assume ai fini della sostenibilità della tesi dello scontro aereo quale causa del disastro. Per un approfondimento, v. M. BIRAL, *Monopolio del sapere scientifico*, cit., § 2.2.

¹² Questa, in dettaglio, la contestazione: gli imputati sono accusati del «delitto di cui agli artt. 81 cpv. – 110 – 289 c.p. e art. 77 c.p.m.p., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, impedivano l'esercizio delle attribuzioni del governo della Repubblica, nelle parti relative alle determinazioni di politica interna ed estera concernenti il disastro aereo del DC9 Itavia, in quanto, dopo aver omesso di riferire alle autorità politiche e a quella giudiziaria le informazioni concernenti la possibile presenza di traffico militare statunitense, la ricerca di mezzi aeronavali statunitensi a partire dal 27 giugno 1980, l'ipotesi di un'esplosione coinvolgente il velivolo e i risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino-Ciampino nonché l'emergenza di circostanze di fatto non conciliabili con la collocazione della caduta del Mig libico sulla Sila nelle ore mattutine del 18 luglio 1980, abusando del proprio ufficio, fornivano alle autorità politiche, che ne avevano fatto richiesta, informazioni errate tra l'altro escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei e affermando che non era stato possibile esaminare i dati del radar di Fiumicino-Ciampino perché in possesso esclusivo della magistratura, anche tramite la predisposizione di informative scritte. In Roma in epoca successiva e prossima al 27 giugno 1980».

All'esito del giudizio, la ricostruzione del giudice istruttore trova accoglimento solo in parte: gli imputati si sono macchiati, sì, di alto tradimento, ma il reato è stato commesso mediante un comportamento che non ha 'impedito' bensì solo 'turbatò' le prerogative dell'autorità politica. Ne deriva una riqualificazione del fatto – a venire in gioco è l'art. 77 c.p.m.p. in relazione al secondo (e non al primo) comma dell'art. 289 c.p. (alto tradimento commesso con atti idonei a turbare e non ad impedire) – cui segue, nei confronti del Capo di Stato Maggiore, la pronuncia d'una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (per gli altri imputati, sentenza di assoluzione, non essendo ritenuta raggiunta la prova del concorso nel reato)¹³.

In secondo grado, la tesi avallata nell'ordinanza di rinvio a giudizio è radicalmente smentita: la Corte d'Assise d'appello ritiene che la prova del reato non sia stata raggiunta; gli im-

¹³ Corte d'Assise di Roma, sez. III, 30 aprile 2004. Il giudice del dibattimento ritiene che ad avere carattere penalmente rilevante sia solo la comunicazione lacunosa dei dati del radar di Ciampino e non anche le altre informazioni considerate nel capo d'imputazione. Rispetto alle notizie relative alla presenza di traffico militare statunitense in zona e orario limitrofi al luogo e al momento dell'incidente, non si ritiene raggiunta la prova che esse abbiano risalito la 'scala informativa' interna all'Aeronautica fino a raggiungere l'ultimo gradino. Quanto alle altre informazioni omesse – lo stato di emergenza diffusosi presso le postazioni di controllo del traffico aereo e le ipotesi avanzate dagli operatori radar nei momenti immediatamente successivi alla scomparsa del DC9 – si ritiene che non fossero soggette all'obbligo di riferire perché irrilevanti o smentite dalle indagini poste in essere dalla Forza armata nella notte fra il 27 e il 28 giugno 1980.

La stessa valutazione – orientata a riconoscere la capacità di ostacolare (e non di paralizzare in modo radicale) le iniziative del governo – è espressa rispetto alla nota esplicativa del dicembre 1980. In questo caso, a rilevare, ai fini della qualificazione giuridica, è l'esistenza d'un bacino alternativo di notizie a disposizione dell'autorità politica (i risultati delle indagini conoscitive condotte dalla commissione governativa 'Luzzatti', la quale nel biennio 1980-1982 conduce un'inchiesta parallela a quella giudiziaria, anch'essa finalizzata a far luce sulle cause del disastro, ma con un obiettivo diverso: non accertare eventuali responsabilità sul piano penale, bensì diagnosticare e rimuovere eventuali falle nel sistema di controllo di sicurezza dei voli civili), con l'effetto di mitigare l'incidenza della manovra di 'disinformazione' (realizzata dalla Forza armata) sull'azione dell'esecutivo.

putati sono di conseguenza assolti (con formula «perché il fatto non sussiste»)¹⁴.

Avverso tale pronuncia, il Procuratore generale e le parti civili fanno ricorso per Cassazione. Le impugnazioni presentate, tuttavia, sono dichiarate inammissibili. Nel 2007 cala così il sipario sul filone del processo relativo ai depistaggi.

In forza di un singolare avvicendamento, l'anno successivo sono riaperte le indagini per il reato di strage. A fungere da innesco le dichiarazioni rilasciate ad un'emittente televisiva dall'ex Presidente Cossiga, il quale, intervistato in relazione ai fatti del 27 giugno 1980, allude a precise responsabilità del sistema di difesa aerea francese. Le indagini sono in corso; il processo di Ustica è dunque tuttora pendente.

Terzo: anatomia d'un processo 'irripetibile'. L'aggettivo allude ai tratti di specialità che valgono a rendere la vicenda giudiziaria per molti versi eccezionale e che trovano la propria matrice nel nodo giuridico su cui s'intende soffermarsi.

È venuto il momento d'inquadralo.

¹⁴ Corte d'Assise d'Appello di Roma, 15 dicembre 2005. Rispetto alla condotta omissiva, il giudice esclude che sia stata acquisita la prova circa la conoscenza, da parte degli imputati, dell'esistenza dei due *plot* anomali registrati dal radar di Ciampino e non comunicati all'autorità politica. Che la notizia abbia risalito la scala informativa fino a raggiungere il vertice della Forza armata si desume da «deduzioni, ipotesi, verosimiglianze, "non poteva non sapere", "rilievi di ordine logico"; nulla «che abbia la veste di una prova e nemmeno di un indizio» (p. 109). In via teorica – si ammette – è possibile che i fatti si siano svolti come ricostruito dal giudice di primo grado, «ma sulle ipotesi non possono costruirsi sentenze di condanna». Sulla base degli elementi acquisiti – si conclude – «Bartolucci non ha ommesso di comunicare al Governo nulla in quanto nulla effettivamente gli risultava» (p. 116).

Quanto alla nota predisposta dallo Stato maggiore dell'Aeronautica, il giudice dell'appello, pur rilevando il carattere oggettivamente mendace di alcune informazioni ivi contenute, non ritiene raggiunta la prova che gli imputati ne fossero a conoscenza. E comunque – in questi termini la Corte chiude il ragionamento – se anche si ammettesse che gli imputati abbiano effettivamente veicolato, con coscienza e volontà, notizie oggettivamente false, la condotta tenuta non era tale da pregiudicare le prerogative del governo, atteso che questo disponeva delle analisi compiute dalla Commissione 'Luzzatti' (v. *supra*, nt. 13).

2. La sofferenza più grande dell'inchiesta

Interrogato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulla mancata individuazione dei responsabili delle stragi (d'ora in avanti, Commissione stragi)¹⁵ in merito alle criticità riscontrate nel corso dell'istruttoria, il giudice Rosario Priore¹⁶ si sofferma su un aspetto particolare: «in questa inchiesta purtroppo la conoscenza tecnica è altamente specializzata, sofisticata. Non solo presenta questo carattere, ma addirittura è patrimonio di una parte. Questa è una delle sofferenze più grandi che hanno colpito quest'inchiesta»¹⁷.

Il problema evidenziato dal magistrato è duplice. In primo luogo, rileva l'estrema complessità dei dati tecnici – radaristici, in particolare – necessari ai fini dell'accertamento, cui corrisponde, in capo all'autorità giudiziaria, un deficit cognitivo difficile da colmare: «la nostra conoscenza è minima se non nulla. Almeno all'inizio, siamo partiti da uno stato di ignoranza assoluta della materia»¹⁸.

Negli anni '80 e '90 – in un periodo, cioè, in cui lo sviluppo tecnologico era ben lontano dai livelli raggiunti oggi – l'esigenza di acquisire e maneggiare cognizioni tecnico-scientifiche ad alta specializzazione per finalità di accertamento penale rappresentava una sfida notevole, di fronte alla quale la magistratura dell'epoca era fisiologicamente meno preparata rispetto a quella contemporanea. Si trattava di un ostacolo

¹⁵ L'istituzione della Commissione parlamentare risale alla legge 17 maggio 1978, n. 172. Il 30 marzo 1989 viene inserita nel piano di lavoro anche un'indagine sui fatti di Ustica.

¹⁶ Il dott. Priore acquista la titolarità dell'istruzione formale nel luglio del 1990, in seguito all'accoglimento dell'istanza d'astensione presentata dal predecessore, il dott. Bucarelli. Per una ricostruzione della vicenda che ha portato all'avvicendamento dei due magistrati, si rinvia a Commissione stragi, XIII legislatura, *Sciagura aerea del 27 giugno 1980. Proposta di discussione finale presentata dai sen. V.R. Manca, A. Mantica e dagli onorevoli V. Fragalà e M. Taradash*, 1999-2000, p. 440 ss.

¹⁷ Commissione stragi, XIII legislatura, 7ª seduta, 22 gennaio 1997, p. 185.

¹⁸ *Ibidem*.

difficile da superare, ma – come dichiara lo stesso Priore – non insormontabile.

Il punto è soprattutto un altro: il sapere scientifico è «patrimonio di una parte». Ecco qui il nervo scoperto, il fattore eccezionale che rende Ustica un caso a sé. La formula – ellittica e potente – fotografa una situazione di esclusività, di monopolio dei dati tecnici con effetti distorsivi della dinamica processuale.

Si tratta d'una formula ellittica perché, a essere rigorosi, non è esatto parlare, in termini assoluti, di conoscenze appannaggio di una parte; come precisa il giudice istruttore, le cognizioni tecniche appartengono «ad una istituzione determinata, ad alcune persone, alcune delle quali sono divenute imputate»¹⁹. L'istituzione in parola, ovviamente, è l'aeronautica e le «persone divenute a un certo punto imputate» sono i militari a vario titolo accusati di aver sviato o depistato l'istruttoria (con condotte integranti falsa testimonianza, favoreggiamento, omissione di atti d'ufficio ecc.).

Tuttavia, il fatto che il sapere tecnico indispensabile all'accertamento circoli in circuiti più estesi rispetto a quello costituito dai soggetti formalmente implicati nella vicenda giudiziaria non cambia, nella sostanza, i termini della questione. Esiste infatti, in ampi segmenti dell'Aeronautica, un interesse convergente con quello degli imputati che dà corpo e 'cementa', sul piano della dinamica processuale, questa forma di monopolio. Basti pensare, del resto, al fatto che i militari nel tempo attinti dalle contestazioni non sono pochi e – soprattutto – che ad essere coinvolti, in forza di un'accusa di assoluta gravità, sono i vertici di quell'organismo. Quantomeno sul piano simbolico, si può dire che ad essere finita sul banco degli imputati è l'intera Forza armata.

Non muta i termini della questione nemmeno la circostanza che gli imputati detengano un sapere funzionale all'accertamento non tanto dei fatti loro contestati – almeno non direttamente – ma delle cause dell'inabissamento del DC9. La 'sfasatura' va infatti stemperata, alla luce della connessione sus-

¹⁹ *Ibidem.*

sistente fra il delitto principale – quello di strage, per il quale soggetti formalmente accusati non ci sono mai stati – e i reati ad esso satellitari. Se si pensa che i secondi sono stati commessi per occultare il primo, ben si coglie il valore riflesso che quelle conoscenze assumono ai fini della determinazione della sussistenza del reato di alto tradimento.

Ad essere oggetto di conoscenza esclusiva – nei termini sopra esposti – è la materia radaristica. Le ragioni alla base del monopolio sono fondamentalmente due.

Primo: è un sapere di nicchia, fisiologicamente appannaggio di pochi; tipicamente, di coloro che se ne occupano ‘per mestiere’.

Secondo: esistono specifiche ragioni di sicurezza. Il sistema di difesa aerea nazionale, essendo (allora come oggi) integrato in una struttura più ampia, che fa capo all’Alleanza Atlantica (cd. sistema NADGE: *Nato Air Defence Ground Environment*), è gravato da una serie di vincoli di segretezza, stabiliti a livello centrale e funzionali a garantire l’integrità complessiva dell’apparato. Nel caso di specie, ciò si è tradotto nell’opposizione di un segreto militare di carattere sovranazionale in relazione ad alcune specifiche del *software* impiegato dal NADGE. Al giudice istruttore, di conseguenza, è stato a lungo impedito l’accesso ai codici d’interpretazione delle tracce rilevate dai siti afferenti alla catena difensiva integrata, con l’effetto di rendere sostanzialmente impraticabile una corretta lettura delle stesse.

Alla base del monopolio c’è, dunque, senz’altro l’“esclusività” del sapere radaristico. Un’esclusività che si declina, a ben vedere, in due diverse accezioni. Va intesa in senso stretto con riferimento a quella porzione di conoscenze soggette a formale vincolo di segretezza; in senso ampio, invece, rispetto a ciò che sta fuori da quel perimetro ma che, per il suo carattere iperspecialistico, è fisiologicamente riconducibile a un bacino ristretto di utenti.

Nel primo caso, il limite giuridico blindava le informazioni entro l’istituzione – di cui gli imputati fanno parte, incardinati in posizioni di vertice – che le detiene ed utilizza ed innalza una barriera non superabile per le (altre) parti e il giudice, di

fatto rendendo il monopolio non rimediabile (fintantoché il segreto rimane in piedi).

Il vantaggio cognitivo assicurato dal secondo tipo di esclusività è invece relativo; l'Aeronautica è il depositario privilegiato del sapere tecnico, ma non l'unico. Le ragioni per cui la radicale asimmetria denunciata dal giudice istruttore ha interessato anche questa fetta – più ampia – di conoscenze sono meno intuitive e chiamano in causa, in certa misura, la stessa magistratura. È l'approccio da questa tenuto nella fase iniziale dell'inchiesta ad aver paradossalmente contribuito a rinserare il monopolio cognitivo degli imputati.

Una magistratura superficiale, che si muove in modo «pasticciato, confuso e senza chiari obiettivi»²⁰, impreparata di fronte a una materia tecnica molto complessa e che per questo si affida senza sostanziali riserve all'Aeronautica e ne fa il proprio – unico – referente per le questioni radaristiche, senza ricorrere a fonti alternative. A lungo, tutto quello che ha a che fare con il sistema di rilevamento delle tracce radar e con la lettura delle stesse arriva all'autorità giudiziaria, in via diretta o indiretta, dall'istituzione militare.

D'altra parte, fino a che non emerge il conflitto d'interesse, essa si presenta come un consulente di prestigio, dotato di una credibilità all'apparenza massima. È solo quando è raggiunto il punto di rottura – con la contestazione di plurime condotte di depistaggio, fra tutte l'alto tradimento dei vertici della Forza armata – che lo scenario cambia. Il giudice istruttore coglie le insidie annidate in quello stato di cose e tenta di porvi rimedio. Il problema è che si è perso tanto – forse troppo – tempo e che la costruzione di un sapere 'autonomo' è tutt'altro che semplice²¹.

²⁰ Commissione stragi, XIII legislatura, *Sciagura aerea del 27 giugno 1980. Proposta di discussione finale*, cit., p. 508.

²¹ Ci si soffermerà su questi aspetti *infra*, § 4.

3. *Monopolio del sapere scientifico e riflessi sulla gestione della prova peritale*

Avendo ad oggetto le cognizioni tecnico-scientifiche, il monopolio ha effetti diretti sulle dinamiche e sugli scopi sottesi alla perizia, legati all'esigenza d'introdurre nel processo un apporto specialistico.

Ad essere intaccata, in particolare, è la possibilità di controllo della prova da parte del giudice. Il tema è oggi molto studiato; la riflessione s'è intensificata parallelamente alla diffusione delle nuove tecnologie.

La prova peritale si regge su un apparente paradosso che spesso risulta difficile da comprendere ai non addetti ai lavori. Il giudice si rivolge all'esperto perché gli mancano le competenze necessarie per svolgere certe valutazioni o comunque per sciogliere un determinato nodo di carattere tecnico-scientifico e poi è chiamato a valutare l'affidabilità del parere fornito, potendosene anche discostare. Come può questi, una volta palesato con il ricorso alla prova peritale un deficit di conoscenza, esercitare uno scrutinio sulle conclusioni dell'esperto²²?

Il paradosso in realtà è solo apparente²³: il responso peritale non può essere insindacabile, vi si oppone l'esigenza di ra-

²² A. CAMON, C. CESARI, M. DANIELE, M.L. DI BITONTO, D. NEGRI, P.P. PAULESU, *Fondamenti di procedura penale*, Padova, 2020², p. 296.

²³ «Il giudice non ha bisogno di possedere tutte le nozioni e le tecniche che occorrono allo scienziato per porre in essere la prova dovendo egli piuttosto disporre di schemi razionali che gli consentano di stabilire il valore della prova scientifica ai fini dell'accertamento del fatto. [...] Non si tratta di identità di metodi tra il giudice e lo scienziato, ma dell'impiego da parte del giudice di strumenti di analisi che consentano la valutazione di prove prodotte con metodi scientifici», riassume in maniera cristallina M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano, 1992, p. 310. Sul tema v. anche, R. BLAIOTTA, G. CARLIZZI, *Libero convincimento, ragionevole dubbio e prova scientifica*, in *Prova scientifica e processo penale*, a cura di G. CANZIO, L. LUPARIA, Padova, 2017, p. 367 ss.; C. CONTI, *Iudex peritus peritorum e ruolo degli esperti nel processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, Dossier su *La prova scientifica nel processo penale*, p. 33 ss.; V. DENTI, *Scientificità della prova e libera valutazione del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, p. 414 ss.; O. DOMINIONI, *La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata*

zionalità della decisione. Il giudice deve dominare e non essere dominato dalle valutazioni fornite dall'esperto. Il controllo in sede giurisdizionale avviene secondo i canoni della logica e dell'esperienza e tocca sia la validità del metodo impiegato (valutabile alla stregua di criteri quali: il grado di accettazione all'interno della comunità scientifica di riferimento, il margine di errore ad esso associato, la rilevanza diretta e specifica per i fatti oggetto del processo ecc.) sia l'affidabilità soggettiva dell'esperto (alla luce di canoni quali il prestigio, l'imparzialità, l'interesse che lo muove ecc.)²⁴.

Ebbene, quando si creano sacche di conoscenza esclusiva si determina una situazione estrema: da un lato, si produce uno squilibrio fra le parti, un'asimmetria radicale quanto alla possibilità di puntellare dal punto di vista scientifico la propria tesi ricostruttiva; dall'altro, il giudice non ha le chiavi del controllo: non è in grado di valutare l'affidabilità del metodo impiegato né se alcune delle valutazioni offerte siano, volutamente o colpevolmente, inesatte o incomplete²⁵.

specializzazione, Milano, 2005, p. 67 ss.; L. PISTORELLI, *Conoscenza giudiziaria e uso della prova scientifica: il mito dello iudex peritus peritorum*, in *Dai "casi freddi" ai "casi caldi". Le indagini storiche e forensi fra saperi giuridici e investigazioni scientifiche*, a cura di M. ANDRETTA, D. FONDAROLI, G. GRUPPIONI, Padova, 2014, p. 201 ss.; P.P. RIVELLO, *La prova scientifica*, in *Trattato di procedura penale*, vol. XVIII, diretto da G. UBERTIS, G.P. VOENA, Milano, 2014, p. 172 ss.

²⁴ «Non potendo entrare nel merito delle questioni scientifiche, il vaglio del giudice consiste nel farle passare attraverso una griglia standardizzata che garantisca dall'esterno la qualità della conoscenza cui si attribuisce credito nel processo penale». Il giudice è «garante»: «pur non padroneggiando nei contenuti il sapere che valuta è quantomeno in grado di accreditarne la qualità». Così, C. CONTI, *Scienza controversa e processo penale: la Cassazione e il discorso sul metodo*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 848.

²⁵ Nel caso Ustica, è soprattutto questo secondo aspetto a rilevare. Ci muoviamo, infatti, in un sistema processuale che privilegia la ricerca solitaria del magistrato a scapito del confronto dialettico delle parti (v. D. NEGRI, *Il processo penale, la procedura penale verso il nuovo codice*, relazione tenuta nel convegno "Ustica e gli anni Ottanta", 13-14 novembre 2020, in corso di pubblicazione). La selezione della 'buona scienza' passa, dunque, soprattutto dal controllo che l'autorità giudiziaria è in grado di esercitare.

Nella vicenda di Ustica, il problema emerge plasticamente quando viene depositata la perizia c.d. Misiti²⁶. La relazione licenziata dagli esperti solleva forti obiezioni. La parte dedicata all'analisi delle registrazioni radar, in particolare, è giudicata incomprensibile; a pesare è soprattutto la mancata conoscenza del funzionamento del sistema NADGE, che rende l'interpretazione delle tracce rilevate non verificabile²⁷.

Il nodo, come si può intuire, è difficile da sciogliere. Ma non è l'unico; è interessante notare come la concentrazione del sapere tecnico nelle mani degli imputati abbia avuto un impatto così radicale da intaccare le stesse premesse della perizia, pregiudicando l'acquisizione del materiale probatorio da sottoporre allo scrutinio degli esperti.

Ripercorrere alcune vicende può essere utile a mettere a fuoco il punto.

Il più noto decreto di sequestro di materiale radar emesso nel processo di Ustica è quello che risale alle primissime battute dell'inchiesta (5 luglio 1980). L'iniziativa è del pubblico ministero palermitano. Il provvedimento da questi adottato

²⁶ È la perizia condotta fra il 1990 e il 1994 sotto la direzione del prof. Misiti (all'epoca preside della facoltà di ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma e professore di ingegneria idraulica), che ricollega la caduta del DC9 ad un'esplosione avvenuta nella toilette dell'aereo. V. Tribunale di Roma, Ufficio Istruzione, cit., p. 2419 ss.

²⁷ Nella primavera del 1991 il giudice istruttore, resosi conto che per 'leggere' correttamente i nastri magnetici e le riduzioni dati dei siti della difesa aerea (le tracce dei radar di Marsala e di Licola, per esempio) occorreva comprenderne a fondo i meccanismi di funzionamento, disponeva un decreto di sequestro dei manuali esplicativi del modello NADGE, conservati presso i laboratori dell'Aeronautica di Borgo Piave. Il provvedimento andava incontro ad un parziale, ma significativo, diniego. Molti di quei manuali erano 'classificati', sottratti alla conoscenza pubblica, essendo il sistema di controllo integrato nella struttura della difesa atlantica e di conseguenza sottoposto a precisi vincoli di segretezza. Ne era seguita una soluzione di compromesso: lo Stato Maggiore dell'Aeronautica – che per ragioni d'ufficio ovviamente conosceva il contenuto di quei compendi – fornisce ai periti un riassunto, in parte criptato in parte 'in chiaro'. Il documento «oltremodo parziale, limitato ed insufficiente» costituisce per oltre quattro anni «l'unico supporto tecnico di cui fruit[scel] l'Ufficio e tutti i suoi periti per la lettura e l'interpretazione dell'imponente materiale tecnico-radaristico agli atti dell'inchiesta» (Tribunale di Roma, Ufficio Istruzione, cit., p. 2879).

prevedeva l'acquisizione le registrazioni di tutti i centri «comunque operanti sul Tirreno nella notte tra venerdì 27 giugno e sabato 28 giugno 1980, tra le ore 20:00 e le ore 23:15»²⁸.

In sede d'esecuzione, succede qualcosa di strano: l'ampia formulazione viene corretta mediante l'aggiunta del riferimento ad una specifica area geografica: quella racchiusa nell'«allineamento Latina-Ponza-Palermo». La sfera applicativa dell'atto viene conseguentemente circoscritta alle sole basi di Ciampino, Licola e Marsala.

Quel restringimento è senz'altro *contra legem*: non è possibile, in sede d'attuazione d'un provvedimento della pubblica autorità, ridurre la portata. Non siamo di fronte – è evidente – a una mera specificazione del contenuto di un atto generico, ma ad un'iniziativa che limita, contraddicendolo, il comando del magistrato.

Ai fini del nostro discorso, tuttavia, non interessa tanto l'illegittimità di quell'iniziativa o i motivi che possono averla determinata, quanto le ragioni che non hanno consentito di porvi rimedio. La soluzione era banale: sarebbe bastato al titolare dell'accusa disporre un nuovo sequestro inteso ad apprendere tutto ciò che era rimasto fuori dal perimetro del precedente.

E tuttavia, ciò non accade. Non lo fa il pubblico ministero di Palermo; non lo fa nemmeno quello di Roma (dott. Giorgio Santacroce), il quale, anzi, non appena prende le redini dell'istruttoria sommaria, spicca un decreto perfettamente sovrapponibile, quanto alla sfera applicativa, a quello del suo predecessore.

Il fatto è che l'autorità giudiziaria non sa che quelle basi potrebbero avere rilevanza dal punto di vista probatorio e nessuno di coloro che sono a conoscenza di tale circostanza lo fa presente. Passano gli anni e le registrazioni non acquisite al processo vengono distrutte. È una perdita «devastante»²⁹: ci sono almeno quattro o cinque altri centri che sicuramen-

²⁸ Tribunale di Roma, Ufficio Istruzione, cit., p. 70.

²⁹ Tribunale di Roma, Ufficio Istruzione, cit., p. 71.

te quella sera hanno seguito, almeno per un tratto, il volo del DC9³⁰.

Rimangono, è vero, i dati di Licola, Ciampino e Marsala. Ma anche rispetto a quelle basi sorgono delle complicazioni.

Prendiamo Licola, per esempio. Il 'plottaggio' (la rappresentazione grafica) originale relativo alla situazione aerea fotografata la notte del 27 giugno 1980 non è mai stato acquisito. Il sito al tempo non era automatizzato, ma operava in modalità fonetico-manuale. Ciò significa che le tracce rilevate dal radar invece che essere registrate su nastro erano riportate manualmente su un documento (in gergo tecnico, il DA1). Il comandante della base militare comunica all'ufficiale incaricato di eseguire il provvedimento dell'autorità giudiziaria che quel sito non ha nastri di registrazione, senza fare cenno all'esistenza di un documento idoneo a 'farne le veci'³¹. Quando l'autorità giudiziaria prende consapevolezza della cosa (nel 1988), quel documento è ormai irrimediabilmente perso³².

Per quanto riguarda Marsala, le difficoltà dipendono dal ritardo con cui la magistratura è venuta materialmente in possesso delle intercettazioni radar. L'atto di sequestro risale ai primi giorni del luglio 1980 ma è solo nell'ottobre successivo che il materiale probatorio è effettivamente acquisito dal magistrato (recatosi personalmente presso la base siciliana). Nelle settimane che corrono tra questi due momenti i nastri rimangono nella disponibilità della Forza armata³³. La mancata consegna al momento della notificazione dell'atto viene giusti-

³⁰ «Se quel [provvedimento] avesse assicurato tutta la documentazione prescrittavi – osserva il giudice istruttore – «l'inchiesta avrebbe disposto di nastri e registri, che avrebbero condotto a una ricostruzione completa non solo del cielo di Ustica, ma dell'intera traiettoria [dell'I-Tigi Itavia] e di tutto il circostante d'utilità» (Tribunale di Roma, Ufficio Istruzione, cit., p. 185).

³¹ E per questo riceverà, nel 1990, un mandato di comparizione in cui è contestato il reato di occultamento di atti veri. V. Commissione stragi, X legislatura, *Relazione dell'inchiesta condotta dalla commissione in ordine alle vicende connesse con il disastro aereo di Ustica*, 1° ottobre 1990, p. 42.

³² V. C. RANCI, *Ustica. Una ricostruzione storica*, cit., pp. 95-96.

³³ La possibilità che, in quel lasso di tempo, i nastri fossero stati manipolati o alterati è stata a lungo dibattuta nell'ambito del processo, fino a che la perizia c.d. 'Dalle Mese' (1997) l'ha definitivamente smentita.

ficata adducendo che la pizza non può essere estratta dall'elaboratore per motivi tecnici. Nella propria agenda il colonnello De Falco³⁴ annota l'episodio e chiosa: «quando ho consegnato il materiale richiesto alla magistratura ho trovato una formula ambigua per permettere all'Aeronautica di pensarci su»³⁵.

Gli episodi citati sono la spia dell'estensione degli effetti del monopolio – che investono, come dicevamo, le stesse premesse degli accertamenti tecnici – e dell'inconsapevolezza nella quale tali effetti si producono. L'autorità giudiziaria non coglie, non da subito almeno, le insidie annidate in quella profonda asimmetria cognitiva.

Quando in Commissione stragi si chiede conto al giudice istruttore³⁶ del perché si sia accorto con così grave ritardo dell'importanza di acquisire i nastri di Poggio Ballone (Grosseto) – un sito che sicuramente ha seguito il DC9 quando aveva attraversato la Toscana e probabilmente (seppur ai limiti di portata del dispositivo) anche al momento del disastro – egli risponde che aveva ricevuto rassicurazioni dall'Aeronautica circa il fatto che quella postazione radar non poteva vedere il tratto di cielo sopra Ustica ed era, quindi, del tutto irrilevante dal punto di vista probatorio³⁷.

Queste parole illuminano un aspetto meritevole d'attenzione. La condizione di 'impotenza' in cui versa il giudice quando ha a che fare con saperi tecnici esclusivi diventa particolarmente insidiosa quando la fonte ha una credibilità all'apparenza massima.

Il fatto che l'Aeronautica godesse di indubbio prestigio ha indotto l'autorità giudiziaria a fidarsi e omettere qualsiasi controllo. Anche là dove avrebbe potuto attivarne qualcuno. Come detto, infatti, le informazioni rispetto alle quali aveva *davvero* le mani legate, non potendole acquisire da altri se non dalla forza armata, sono solo quelle relative al funzionamento del sistema di difesa aerea. Per tutto il resto, l'istituzione

³⁴ All'epoca comandante del 2° Reparto dell'ITAV (Ispettorato delle Telecomunicazioni e Assistenza al volo).

³⁵ V. Tribunale di Roma, Ufficio Istruzione, cit., p. 79.

³⁶ Al dott. Bucarelli, giudice istruttore dal 1984 al 1990.

³⁷ Commissione stragi, X legislatura, 99ª seduta, 24 gennaio 1992, p. 539.

militare era la fonte privilegiata – ma non l'unica – di conoscenza³⁸.

A rinserrare quel monopolio, insomma, ha contribuito in certa misura l'atteggiamento della stessa magistratura, che per molto tempo ha fatto dell'Aeronautica l'unico referente per l'intera materia radaristica. Si trattava della soluzione più semplice, e all'apparenza senza rischi. Ma come osserva la Commissione stragi, è pericoloso «accettare “parole d'onore”», anche (e forse soprattutto) in casi del genere³⁹.

4. *Il punto di rottura*

Quando diventa chiaro che l'Aeronautica è 'parte in causa', lo scenario muta radicalmente, e così anche l'approccio dell'autorità giudiziaria. La forza armata passa dall'essere consulente di prestigio a potenziale depistatore e il giudice istruttore tenta di erodere il monopolio recuperando, per quanto possibile, le chiavi del controllo. I suoi sforzi sono incanalati soprattutto in due direzioni.

In primo luogo, tenuto conto dei rischi legati al fatto che molti degli esperti in materia radaristica vengono dallo stesso ambiente delle persone sottoposte a processo, egli presta particolare attenzione alla composizione dei collegi peritali, al fine di evitare possibili conflitti d'interesse e inquinamenti. Rimuove, dunque, i periti che intrattenevano (o avevano intrattenuto) relazioni e contatti 'compromettenti' con gli imputati⁴⁰.

Decide di affidare l'incarico, fra gli altri, a due esperti – un ingegnere aeronautico e uno studioso di analisi radar – provenienti da un Paese estraneo al Patto atlantico: la Svezia. La tesi che comincia a prendere corpo, infatti, è quella di un indi-

³⁸ V. *supra*, § 2.

³⁹ Commissione stragi, X legislatura, *Relazione dell'inchiesta condotta dalla commissione in ordine alle vicende connesse con il disastro aereo di Ustica*, cit., p. 99.

⁴⁰ V., in proposito, la parte della sentenza-ordinanza dedicata agli inquinamenti peritali. Tribunale di Roma, Ufficio Istruzione, cit., in particolare p. 2841 s.

cente che vede coinvolto un velivolo militare di un Paese alleato. In quest'ottica, la nazionalità dei tecnici rappresenta, in qualche misura, una patente di affidabilità (o meglio, di non inaffidabilità).

L'iniziativa riflette le difficoltà che caratterizzano una vicenda giudiziaria con caratura internazionale, che tocca interessi geopolitici sensibilissimi e intercetta alleanze (e forse) coperture trasversali. Il contesto in cui si muove il giudice istruttore è costellato di insidie e lo pone di fronte a scelte anomale, delicate, a volte estreme.

Ma non basta 'bonificare' i collegi peritali e, più in generale, dismettere l'atteggiamento supino nei confronti dell'istituzione militare; per costruire un sapere autonomo occorre superare le barriere che impediscono una conoscenza a tutto tondo dei dati tecnici indispensabili per l'accertamento. L'altro – decisivo – versante su cui si appuntano gli sforzi del giudice istruttore, pertanto, è quello relativo alla desecretazione dei manuali relativi al funzionamento del sistema di difesa integrato⁴¹. Egli sollecita l'autorità politica affinché, attivando gli opportuni canali diplomatici, faccia pressione sui competenti organi dell'Alleanza atlantica affinché siano rimosse le classifiche di segretezza relative alle specifiche del sistema NADGE. L'obiettivo è raggiunto nel 1996.

La collaborazione con il *Nato Programming Centre* di Bruxelles è intorno a quegli anni intensa, coltivata dall'autorità giudiziaria con l'obiettivo di ottenere l'«interpretazione autentica» di alcuni dati radar il cui significato rimaneva – pur a fronte di una mole considerevole di verifiche svolte – incerto. «Molti di quei dati» – riferisce Priore in Commissione stragi – erano stati analizzati dai periti fruendo «di un certo aiuto che veniva dall'Aeronautica militare»; un aiuto rispetto al quale erano «sorti dei dubbi»⁴².

Le iniziative messe in campo hanno un impatto significativo: consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie a ricostruire lo 'scenario complesso' – fatto di molte tracce mili-

⁴¹ V. *supra*, § 3, nt. 25.

⁴² V. Commissione stragi, XIII legislatura, 7ª seduta, cit., p. 224.

tari non identificate – entro cui vola il DC9 la sera del 27 giugno 1970.

Eppure, l'impressione è che il circolo vizioso in cui l'inchiesta è rimasta impigliata non sia mai stato del tutto spezzato. Se la tesi è che la strage sia stata causata, probabilmente per errore, dal missile lanciato da un caccia di un Paese alleato, alcune risposte – o meglio alcune mancate risposte (una su tutte, l'identità dei caccia in volo quella sera) – da parte della Nato sembrano certificare il fatto che il monopolio e i relativi effetti sono stati sì attenuati – anzitutto perché se ne è preso coscienza, seppur con molto ritardo – ma che ad essi non si è mai potuto porre del tutto rimedio.

La circostanza che, dopo la riapertura, l'indagine per strage penda da anni senza concrete prospettive di sviluppo sembra essere un'ulteriore conferma in tal senso.

5. Una situazione dai risvolti vertiginosi

Dal quadro che abbiamo ricostruito, si stacca l'immagine di un'autorità giudiziaria alla rincorsa, sempre un passo indietro rispetto a una controparte irrimediabilmente più scaltra e veloce, la quale, esercitando di fatto un monopolio in ordine alle informazioni tecnico-scientifiche fondamentali per l'accertamento dei fatti, ricopre una posizione privilegiata nell'ambito della dinamica processuale, dalla quale è tecnicamente in grado di 'orientare' l'istruttoria.

Questo assetto anomalo si scarica sulla prova peritale, come abbiamo visto; ma non solo. Esso sembra avere una capacità distorsiva che trascende il settore degli accertamenti tecnici ed arriva ad assumere proporzioni abnormi.

Significative in tal senso le parole che, ancora una volta, Priore affida alla Commissione stragi: «emergono elementi, allo stato indiziari, di una verità che circola [...] a determinati livelli, ma non viene mai pubblicizzata, determinando quello che definisco il “il segreto di fatto”. Non esiste un segreto di Stato perché quando ho chiesto informazioni nessuno mi

ha mai opposto un segreto ufficiale, formale, su qualche documento; uso questa espressione impropria che non dovrei usare, ma si ha l'impressione che sussista un segreto di fatto del quale sono a conoscenza certi livelli, segreto che circola, si tramanda [...] di cui però non si parla»⁴³.

Una visione coincidente viene fornita all'organo bicamerale dal titolare dell'accusa: «la difficoltà maggiore incontrata per l'interpretazione dei dati radaristici [...] fu costituita da quella che noi abbiamo definito come l'opposizione "di fatto" del segreto»⁴⁴.

Quando il giudice istruttore e il pubblico ministero riferiscono in Commissione stragi, i limiti alla consultazione dei manuali e dei testi esplicativi del NADGE – derivanti, quelli sì, dall'opposizione formale di un vincolo di segretezza da parte della Forza armata italiana – sono venuti meno. Non esiste dunque, in quel momento, alcuna restrizione alla ricerca probatoria e all'accertamento dei fatti eccettuata da alcuna istituzione nazionale o internazionale. Gli inquirenti tuttavia intravedono l'ombra d'un segreto sotterraneo, implicito, che non si appalesa mai chiaramente, in qualche misura legato al monopolio delle conoscenze specialistiche coagulatosi intorno agli imputati.

L'ipotesi che emerge in controtela è la seguente: l'Aeronautica ha scelto – in sintonia con un'istituzione politica nazionale o internazionale rimasta indeterminata – di non rendere note le cause dell'abbattimento del DC9 per intuibili ragioni di tutela della sicurezza; l'ha fatto, tuttavia, in maniera coperta, senza prenderne la responsabilità, al di fuori delle regole del gioco democratico, avvalendosi del vantaggio cognitivo conferito dalla conoscenza esclusiva di informazioni tecniche essenziali per la ricostruzione delle cause della strage.

È, questa, una prospettiva inquietante che richiama alla mente le riflessioni di Norberto Bobbio intorno alle promesse mancate della democrazia. Nelle pagine in cui il filosofo ragio-

⁴³ Commissione stragi, XIII legislatura, 7^a seduta, cit., p. 243.

⁴⁴ Commissione stragi, XIII legislatura, 40^a seduta, 22 settembre 1998, p. 484.

na sul tema dei rapporti fra «potere invisibile» e Stato democratico, emergono inquietudine e preoccupazione per il pervasivo e minaccioso estendersi delle istanze tecnocratiche nella società contemporanea, per il moltiplicarsi dei campi dell'esperienza umana caratterizzati da saperi tecnici così complessi ed 'esclusivi' da creare distanze insuperabili tra il luogo (e i soggetti) della decisione e il pubblico che di quella decisione è al tempo stesso destinatario e controllore. Distanze che rendono intrinsecamente misteriose questioni rilevanti per la società civile semplicemente «per il divario incolmabile che separa l'esperto dall'indotto, il competente dall'incompetente, il laboratorio dello scienziato o del tecnico dalla piazza» e che rende il «tecnocrate» un moderno e involontario despota⁴⁵.

6. Conclusioni

Le considerazioni da ultimo svolte sospingono il discorso verso l'ultima parte di questo saggio, brevemente dedicata all'eredità che il 'caso Ustica' consegna allo studioso del processo penale.

La vicenda giudiziaria pone un tema e ne mostra i risvolti vertiginosi. Là dove c'è scienza esclusiva, c'è potere; un potere temibile, capace di sottrarsi alla lente dell'autorità giudiziaria e addirittura di aggirare il sistema di controlli, di pesi e contrappesi, che sorreggono e alimentano lo Stato di diritto.

Certo, quello relativo alla strage del DC9 Itavia è un *unicum* nel panorama processuale: la sinergia di fattori che si è verificata è probabilmente – e sperabilmente – irripetibile. Tuttavia, alcuni nodi giuridici, tratti fuori dalle circostanze del caso di specie, intercettano questioni rilevanti anche oggi. Soprattutto oggi, potremmo dire, dal momento che l'ombra del 'tecnocrate moderno despota' si allunga sulla società contemporanea in rapporto di proporzionalità diretta al diffondersi e all'intensificarsi delle istanze tecnologiche.

⁴⁵ N. BOBBIO, *La democrazia e il potere invisibile*, in Id., *Il futuro della democrazia*, Torino, 2014, p. 98.

Si tratta di sviluppi che interessano – e non potrebbe essere diversamente – anche la dimensione giudiziaria. Se uno degli attori che calcano la scena processuale ha il monopolio di determinate informazioni di natura tecnico-scientifica, ciò determina un’alterazione delle dinamiche che governano l’accertamento penale. Con effetti che possono assumere dimensioni abnormi.

In questa prospettiva, in un Paese tristemente noto per un passato di scandali legati all’esercizio del potere in forme deviate e occulte, e in una fase storica in cui si moltiplicano a dismisura le sacche di scienza ‘esclusiva’, con implicazioni che ancora non si riesce bene a mettere a fuoco – pensiamo solo agli orizzonti dischiusi dall’impiego dell’intelligenza artificiale – Ustica rappresenta un monito a sorvegliare gli ingranaggi della macchina processuale che questa peculiare e molto contemporanea figura di despota potrebbe manomettere⁴⁶.

⁴⁶ Per un’analisi di questi scenari, volendo M. BIRAL, *Monopolio del sapere scientifico e processo penale*, cit., p. 29 ss.

MARIANNA BIRAL, Il caso Ustica: anatomia di un processo irripetibile

Il saggio ripercorre le principali tappe del processo di Ustica per mettere a fuoco quello che, secondo l'Autrice, costituisce il tratto più significativo: il possesso, in via esclusiva, delle cognizioni tecniche necessarie per l'accertamento dei fatti da parte degli imputati. Analizzando cause ed effetti di questa singolare dinamica nella vicenda giudiziaria considerata, si tenterà di allargare la prospettiva, per ricostruire l'impatto del fenomeno sugli equilibri del sistema.

Parole chiave: processo penale, prova scientifica, segreto di Stato.

MARIANNA BIRAL, The Ustica case: anatomy of a unique criminal proceedings

The essay recalls the main stages of the criminal proceedings on the Ustica plane crash with the aim of highlighting what, in the Author's view, is the most significant trait: the complete control of the technical knowledge essential for the ascertainment of criminal liabilities on the part of the defendants. By analyzing causes and effects of such peculiar dynamics within the considered criminal proceedings it will be made an attempt to broaden the perspective in order to grasp the impact of the phenomenon on the judicial system.

Key words: criminal proceedings, scientific evidence, State secrecy.